

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3804 del 24/07/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. SE.AM. Italia S.r.l. Terza modifica non sostanziale AIA P.G. n. 184727 del 11/12/2012 e s.m.i. per esercizio installazione IPPC per lo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punto 5.5 Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con annesse attività di trattamento (R12) e di miscelazione (R12/D13) di rifiuti in deroga, in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), località Cadriano, Via Nuova n.1.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3964 del 23/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n. 12644/2018

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società SE.AM. Italia S.r.l. Terza modifica non sostanziale AIA P.G. n. 184727 del 11/12/2012 e s.m.i. per l'esercizio dell'installazione IPPC per lo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con annesse attività di trattamento (R12) e di miscelazione (R12/D13) di rifiuti in deroga, in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), località Cadriano, Via Nuova n.1.

IL RESPONSABILE P.O. UNITÀ AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - ARPAE-SAC DI BOLOGNA¹

Premesso che, con atto della Provincia di Bologna P.G. n. 184727 del 11/12/2012², è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla società SE.AM. Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 01996970362), con sede legale in Comune di Modena (MO), via Nardi n. 2, per l'esercizio dell'installazione IPPC per lo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con annesse attività di trattamento (R12) e di miscelazione (R12/D13) di rifiuti in deroga, in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), località Cadriano, Via Nuova n.1;

Vista la domanda di terza modifica non sostanziale di AIA, presentata dalla società SE.AM. Italia S.r.l. sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna³ (trasmessa dal Portale Regionale IPPC in data 17/04/2018 con Prot. n. 1531 e assunta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 17/04/2018 al PGB0/2018/9024), con cui ha richiesto la modifica dell'atto autorizzativo vigente relativamente a:

- I. Richiesta di miscelazione in deroga di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la nota del 02/05/2018 di ARPAE - SAC di Bologna (PGB0/2018/10131) con la quale ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto;

Vista la nota del 31/05/2018 di ARPAE - SAC di Bologna (PGB0/2018/12809) con la quale ha comunicato l'interruzione del procedimento in oggetto in quanto la documentazione presentata manca di una relazione esaustiva per la verifica di assoggettabilità alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017;

Vista la nota del 01/06/2018 della società SE.AM. Italia S.r.l. (assunta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/06/2018 al PGB0/2018/12958) con la quale trasmette una relazione tecnica finalizzata alla dimostrazione dell'assenza di effetti significativi e negativi della modifica non sostanziale richiesta e pertanto ritiene che l'istanza in oggetto non sia da sottoporre a procedura di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Atto successivamente modificato ed integrato con atto della Città Metropolitana di Bologna P.G. n. 115658 del 02/10/2015 e con atto di ARPAE-SAC di Bologna DET-AMB-2016-2611 del 29/07/2016.

³ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna n. 5249 del 20/04/2012.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Vista la nota del 15/06/2018 di ARPAE - SAC di Bologna (PGB0/2018/14142) con la quale ha richiesto documentazione integrativa in merito al procedimento in oggetto;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla società SE.AM. Italia S.r.l. sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), trasmessa dal Portale Regionale IPPC in data 25/06/2018 con Prot. n. 5510 e assunta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 25/06/2018 al PGB0/2018/14725;

Visto che il Gestore ha provveduto al versamento di euro 250,00 per le spese istruttorie del presente atto, ai sensi del D.M. 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", e dalle D.G.R. n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.;

Valutato di poter accogliere la modifica di AIA richiesta dal Gestore come non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che, in applicazione del D.Lgs. 46/2014, l'installazione in oggetto è riclassificata da attività IPPC 5.1 ad attività IPPC 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che l'installazione in oggetto risulta certificata ISO 14001;

Dato atto che la succitata domanda di terza modifica non sostanziale di AIA non rientra nell'ambito di applicazione della normativa di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto si ritiene di accogliere le considerazioni della società in merito all'esclusione della domanda dall'applicabilità della suddetta normativa;

Verificato che al momento della stesura dell'atto di AIA P.G. n. 184727 del 11/12/2012 è stato commesso un errore materiale, ossia nel calcolo delle garanzie finanziarie per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi non è stato computato il valore minimo in applicazione della D.G.R. 1991/2003;

Dato atto che in applicazione della D.G.R. 1991/2003 il valore minimo per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi è pari a 20.000,00 €;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere alla rettifica del summenzionato atto;

Dato atto che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente, fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che il Gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non siano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni della presente autorizzazione, pena applicazione della relativa normativa sanzionatoria di settore;

Valutato, sulla base dell'istruttoria effettuata, necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA P.G. n. 184727 del 11/12/2012 e s.m.i., con i limiti e le prescrizioni riportate nel presente atto;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

DETERMINA

1. Di **approvare le richieste di modifica** presentate dalla società SE.AM. Italia S.r.l. di cui al succitato punto I.
2. Di **modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) P.G. n. 184727 del 11/12/2012**, così come modificata con atto della Città Metropolitana di Bologna P.G. n. 115658 del 02/10/2015 e con atto di ARPAE-SAC di Bologna DET-AMB-2016-2611 del 29/07/2016, rilasciati dall'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., alla società SE.AM. Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 01996970362), con sede legale in Comune di Modena (MO), via Nardi n. 2, per l'esercizio dell'installazione IPPC per lo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi con annessa attività di miscelazione (R12/D13) in deroga (Punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), località Cadriano, Via Nuova n.1, come sotto indicato:
 - I. di **sostituire il Paragrafo B.1** dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A." dell'atto di AIA P.G. n. 184727 del 11/12/2012 e s.m.i., con il seguente Paragrafo B.1:

B.1 GARANZIE FINANZIARIE

a) Il Gestore dovrà **adeguare la garanzia finanziaria** prestata a favore dell'Autorità Competente per l'atto di AIA P.G. n. 184727 del 11/12/2012 e s.m.i. In particolare il Gestore dovrà adeguare, **entro il termine massimo del 30/09/2018**, la **Polizza fidejussoria n. 2196268** (rilasciata dalla Società Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, emessa a Bologna (BO) in data 12/01/2018), per un importo pari a **euro 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00)**.

<i>Attività di stoccaggio (R13/D15), con annessi trattamenti (R12/D13), di rifiuti</i>	
<i>Importi su cui calcolare la garanzia</i>	
Rifiuti non Pericolosi	140,00 €/t
Rifiuti Pericolosi	250,00 €/t
<i>Capacità massima istantanea autorizzata</i>	
Rifiuti non Pericolosi	135 t
Rifiuti Pericolosi	150 t
<i>Calcolo garanzia</i>	
Rifiuti Non Pericolosi (<i>importo minimo D.G.R. 1991/2003</i>)	20.000,00 €
Rifiuti Pericolosi	37.500,00 €
<i>Totale stoccaggio (R13/D15), con annessi trattamenti (R12/D13), di rifiuti</i>	57.500,00 €
<i>Riduzione della garanzia del 40% in quanto impianto certificato ISO 14001 ai sensi della Legge n.1 del 24/01/2011</i>	23.000,00 €
TOTALE GARANZIA FINANZIARIA STOCCAGGIO RIFIUTI, CON ANNESSI TRATTAMENTI	34.500,00 €

b) La garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a), è da presentarsi secondo le modalità previste dalla Legge 348/1982 e dalla D.G.R. 1991/2003, a scelta in una delle seguenti forme:

- I. Reale e valida **cauzione in numerario od in titoli di Stato presso ARPAE**, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 827/1924 e s.m.i.
 - II. **Fidejussione bancaria irrevocabile a favore di ARPAE-SAC di Bologna** rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 375/1936 e s.m.i., in conformità alla D.G.R. 1991/2003.
 - III. **Polizza assicurativa a favore di ARPAE-SAC di Bologna** rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità alla D.G.R. 1991/2003.
- c) La durata della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a) dovrà essere **pari alla durata dell'autorizzazione (10/12/2022)**. Decorso tale periodo tale garanzia finanziaria dovrà rimanere **valida per i successivi 2 anni (10/12/2024)**.
- d) L'Autorità Competente si riserva la facoltà di **chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza** dei termini della garanzia, con provvedimento motivato, **il prolungamento della validità** della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a) qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.
- e) In caso di **utilizzo totale o parziale da parte dell'Autorità Competente** della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a), la garanzia **dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata** nella stessa misura di quella originariamente determinata.
- II. di **sostituire il Paragrafo D.1.3** dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'A.I.A." dell'atto di AIA P.G. n. 184727 del 11/12/2012, così come modificato con atto della Città Metropolitana di Bologna P.G. n. 115658 del 02/10/2015 e con atto di ARPAE-SAC di Bologna DET-AMB-2016-2611 del 29/07/2016, con il seguente Paragrafo D.1.3:

D.1.3 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI

1. L'installazione è autorizzata alle seguenti attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti:
 - a) operazioni stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso, mediante attività di messa in riserva (**R13**) e/o deposito preliminare (**D15**), che saranno successivamente sottoposti rispettivamente a operazioni di recupero e di smaltimento fuori sito presso altri impianti autorizzati,
 - b) operazioni di trattamento (**R12**), mediante attività di sconfezionamento e riconfezionamento e di selezione e/o cernita manuale dei rifiuti pericolosi e non pericolosi da destinare al recupero, in asservimento all'operazione di messa in riserva (**R13**) di rifiuti presso l'installazione,
 - c) operazioni di trattamento (**R12/D13**), mediante processi di miscelazione di rifiuti pericolosi in deroga all'articolo 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in asservimento alle operazioni di messa in riserva (**R13**) e/o deposito preliminare (**D15**) di rifiuti presso l'installazione.
2. Potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (**R13**) e/o deposito preliminare (**D15**), esclusivamente i seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi:

EER	Descrizione
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08*
02 01 10	Rifiuti metallici
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 04*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*
03 02 01*	Preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 05*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose clorurati
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 14*	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14*
04 02 16*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16*
04 02 19*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19*
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
05 01 03*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 09*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09*

- 05 01 99 Rifiuti non altrimenti specificati
- 06 01 01* Acido solforico ed acido solforoso
- 06 01 02* Acido cloridrico
- 06 01 03* Acido fluoridrico
- 06 01 04* Acido fosforico e fosforoso
- 06 01 05* Acido nitrico e acido nitroso
- 06 01 06* Altri acidi
- 06 01 99 Rifiuti non altrimenti specificati
- 06 02 01* Idrossido di calcio
- 06 02 03* Idrossido di ammonio
- 06 02 04* Idrossido di sodio e di potassio
- 06 02 05* Altre basi
- 06 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 06 03 11* Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
- 06 03 13* Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 14 Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11* e 06 03 13*
- 06 03 15* Ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06 03 16 Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15*
- 06 04 04* Rifiuti contenenti mercurio
- 06 04 05* Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 06 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 06 05 02* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 05 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02*
- 06 07 01* Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
- 06 07 03* Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
- 06 07 04* Soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
- 06 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 06 10 02* Rifiuti contenenti sostanze pericolose

- 06 11 01 Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 06 11 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 06 13 01* Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
- 06 13 02* Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02*)
- 06 13 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 07 01 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 01 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 01 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 01 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 01 08* Altri fondi e residui di reazione
- 07 01 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 01 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 01 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 01 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11*
- 07 01 99 Rifiuti non altrimenti specificati
- 07 02 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 02 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 02 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 02 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 02 08* Altri fondi e residui di reazione
- 07 02 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 02 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 02 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11*
- 07 02 13 Rifiuti plastici
- 07 02 14* Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 15 Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14*
- 07 02 16* Rifiuti contenenti silicani pericolosi

- 07 02 17 Rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16*
- 07 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 03 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 03 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 03 07* Fondi e residui di reazione alogenati
- 07 03 08* Altri fondi e residui di reazione
- 07 03 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 03 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 03 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*
- 07 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 07 04 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 04 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 04 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 04 07* Fondi e residui di reazione alogenati
- 07 04 08* Altri fondi e residui di reazione
- 07 04 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 04 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11*
- 07 04 13* Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 07 05 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 05 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 05 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 05 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08* Altri fondi e residui di reazione
- 07 05 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

- 07 05 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11*
- 07 05 13* Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 14 Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13*
- 07 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 07 06 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 06 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 06 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 06 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 06 08* Altri fondi e residui di reazione
- 07 06 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 06 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 06 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11*
- 07 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 07 07 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 07 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 07 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 07 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 07 08* Altri fondi e residui di reazione
- 07 07 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 07 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 07 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11*
- 07 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 08 01 11* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 12 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11*

- 08 01 13* Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 14* Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13*
- 08 01 15* Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 16 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15*
- 08 01 17* Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 18 Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17*
- 08 01 19* Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 20 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19*
- 08 01 21* Residui di vernici o di sverniciatori
- 08 02 01 Polveri di scarto di rivestimenti
- 08 02 02 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
- 08 02 03 Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 08 03 07 Fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 12* Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 13 Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12*
- 08 03 14* Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15 Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14*
- 08 03 16* Residui di soluzioni chimiche per incisione
- 08 03 17* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
- 08 03 19* Oli dispersi
- 08 04 09* Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10 Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09*
- 08 04 11* Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 12 Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11*

- 08 04 13* Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 14 Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13*
- 08 04 15* Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 16 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15*
- 08 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 08 05 01* Isocianati di scarto
- 09 01 01* Soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
- 09 01 02* Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03* Soluzioni di sviluppo a base di solventi
- 09 01 04* Soluzioni di fissaggio
- 09 01 05* Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
- 09 01 06* Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 09 01 07 Pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 Pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 Macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 11* Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01*, 16 06 02* o 16 06 03*
- 09 01 12 Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11*
- 09 01 13* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06*
- 10 01 01 Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04*)
- 10 01 14* Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16*
- 10 01 18* Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18*
- 10 01 20* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

- 10 01 21 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*
- 10 02 07* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07*
- 10 02 10 Scaglie di laminazione
- 10 02 13* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 14 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13*
- 10 02 15 Altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 03 05 Rifiuti di allumina
- 10 03 19* Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 03 20 Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19*
- 10 03 23* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 24 Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23*
- 10 03 25* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 26 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25*
- 10 04 04* Polveri di gas di combustione
- 10 04 06* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 07* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 08 04 Polveri e particolato
- 10 08 15* Polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 16 Polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15*
- 10 08 17* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 18 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17*
- 10 10 09* Polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 11* Altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro

- 10 11 05 Particolato e polveri
- 10 11 11* Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
- 10 11 12 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11*
- 10 11 15* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15*
- 10 11 17* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 18 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17*
- 10 11 19* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 20 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19*
- 10 12 01 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
- 10 12 03 Polveri e particolato
- 10 12 05 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 12 06 Stampi di scarto
- 10 12 09* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 10 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09*
- 10 12 11* Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 10 12 12 Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11*
- 10 12 13 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 10 13 07 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 13 09* Rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
- 10 13 10 Rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09*
- 10 13 12* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 13 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12*
- 10 14 01* Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
- 11 01 05* Acidi di decapaggio
- 11 01 06* Acidi non specificati altrimenti

- 11 01 07* Basi di decapaggio
- 11 01 08* Fanghi di fosfatazione
- 11 01 09* Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 10 Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09*
- 11 01 11* Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 12 Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11*
- 11 01 13* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 14 Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13*
- 11 01 15* Eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 16* Resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 11 01 98* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 11 03 01* Rifiuti contenenti cianuro
- 11 03 02* Altri rifiuti
- 11 05 01 Zinco solido
- 11 05 02 Ceneri di zinco
- 11 05 03* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04* Fondente esaurito
- 11 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 12 01 01 Limatura e trucioli di metalli ferrosi
- 12 01 02 Polveri e particolato di metalli ferrosi
- 12 01 03 Limatura e trucioli di metalli non ferrosi
- 12 01 04 Polveri e particolato di metalli non ferrosi
- 12 01 05 Limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 06* Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 07* Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 08* Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09* Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

- 12 01 10* Oli sintetici per macchinari
- 12 01 12* Cere e grassi esauriti
- 12 01 13 Rifiuti di saldatura
- 12 01 14* Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14*
- 12 01 16* Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
- 12 01 17 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 06*
- 12 01 18* Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
- 12 01 19* Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 12 01 20* Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 21 Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20*
- 12 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02* Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
- 13 01 01* Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
- 13 01 04* Emulsioni clorate
- 13 01 05* Emulsioni non clorate
- 13 01 09* Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11* Oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12* Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13* Altri oli per circuiti idraulici
- 13 02 04* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06* Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07* Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 01* Oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06* Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01*

- 13 03 07* Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 09* Oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10* Altri oli isolanti e oli termoconduttori
- 13 05 02* Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 06* Oli prodotti da separatori olio/acqua
- 13 05 07* Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
- 13 07 01* Olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 03* Altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 01* Fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02* Altre emulsioni
- 13 08 99* Rifiuti non specificati altrimenti
- 14 06 01* Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02* Altri solventi e miscele di solventi alogenati
- 14 06 03* Altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04* Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05* Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
- 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 Imballaggi in plastica
- 15 01 03 Imballaggi in legno
- 15 01 04 Imballaggi metallici
- 15 01 05 Imballaggi compositi
- 15 01 06 Imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 Imballaggi di vetro
- 15 01 09 Imballaggi in materia tessile
- 15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

- 15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*
- 16 01 03 Pneumatici fuori uso
- 16 01 07* Filtri dell'olio
- 16 01 08* Componenti contenenti mercurio
- 16 01 10* Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*
- 16 01 13* Liquidi per freni
- 16 01 14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14*
- 16 01 17 Metalli ferrosi
- 16 01 18 Metalli non ferrosi
- 16 01 19 Plastica
- 16 01 20 Vetro
- 16 01 21* Componenti pericolosi diversi dalle voci 16 01 07* a 16 01 11*, 16 01 13* e 16 01 14*
- 16 01 22 Componenti non specificati altrimenti
- 16 02 09* Trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16 02 10* Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse dalla voce 16 02 09*
- 16 02 11* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 12* Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 02 13* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12*
- 16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*
- 16 02 15* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
- 16 03 03* Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
- 16 03 04 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*
- 16 03 05* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

- 16 03 06 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05*
- 16 03 07* Mercurio metallico
- 16 05 04* Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
- 16 05 05 Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04*
- 16 05 06* Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16 05 07* Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 08* Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 09 Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06*, 16 05 07* e 16 05 08*
- 16 06 01* Batterie al piombo
- 16 06 02* Batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03* Batterie contenenti mercurio
- 16 06 04 Batterie alcaline (tranne 16 06 03*)
- 16 06 05 Altre batterie e accumulatori
- 16 06 06* Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
- 16 07 08* Rifiuti contenenti oli
- 16 07 09* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 16 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 16 08 02* Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 Catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido (tranne 16 08 07*)
- 16 08 05* Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06* Liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07* Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 09 01* Permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02* Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
- 16 09 03* Perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

- 16 09 04* Sostanze ossidanti non specificate altrimenti
- 16 10 01* Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*
- 16 10 03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03*
- 16 11 01* Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 03* Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 05* Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05*
- 17 01 01 Cemento
- 17 01 02 Mattoni
- 17 01 03 Mattonelle e ceramiche
- 17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06*
- 17 02 01 Legno
- 17 02 02 Vetro
- 17 02 03 Plastica
- 17 02 04* Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*
- 17 03 03* Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 01 Rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 Alluminio
- 17 04 03 Piombo
- 17 04 04 Zinco
- 17 04 05 Ferro e acciaio
- 17 04 06 Stagno
- 17 04 07 Metalli misti

- 17 04 09* Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10* Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*
- 17 05 03* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
- 17 05 07* Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*
- 17 06 01* Materiali isolanti, contenenti amianto
- 17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*
- 17 06 05* Materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 09 03* Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*
- 18 01 03* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
- 18 01 06* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06*
- 18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*
- 18 01 10* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 18 02 02* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 03 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 05* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 02 06 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05*
- 18 02 08 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07*
- 19 01 05* Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

- 19 01 06* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 01 07* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10* Carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
- 19 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 19 02 05* Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 06 Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*
- 19 04 01 Rifiuti vetrificati
- 19 08 06* Resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 07* Soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
- 19 08 11* Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11*
- 19 08 13* Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*
- 19 09 04 Carbone attivo esaurito
- 19 09 05 Resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 11 05* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05*
- 19 12 01 Carta e cartone
- 19 12 03 Metalli non ferrosi
- 19 12 04 Plastica e gomma
- 19 12 05 Vetro
- 19 12 06* Legno, contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 Legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*

- 19 12 08 Prodotti tessili
- 19 12 09 Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 20 01 01 Carta e cartone
- 20 01 02 Vetro
- 20 01 13* Solventi
- 20 01 14* Acidi
- 20 01 15* Sostanze alcaline
- 20 01 17* Prodotti fotochimici
- 20 01 19 Pesticidi
- 20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 25 Oli e grassi commestibili
- 20 01 26* Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*
- 20 01 29* Detergenti contenenti sostanze pericolose
- 20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*
- 20 01 31* Medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*
- 20 01 33* Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 34 Batterie ed accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*
- 20 01 35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21* e 20 01 23*, contenenti componenti pericolosi
- 20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*
- 20 01 37* Legno contenente sostanze pericolose
- 20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
- 20 01 39 Plastica
- 20 01 40 Metalli

3. Potranno essere sottoposti alle operazioni di trattamento (**R12**), mediante attività di sconfezionamento e riconfezionamento e di selezione e/o cernita manuale dei rifiuti, in asservimento all'operazione di messa in riserva (**R13**), i rifiuti di cui al precedente punto 2 che presentano caratteristiche tali da essere destinati al recupero.
4. In deroga ai precedenti punti 2 e 3, sui rifiuti non pericolosi identificati dai codici EER 16 02 14 e 20 01 36 sono consentite anche operazioni di disassemblaggio, secondo le modalità stabilite ai punti 5.16 e 5.19 del sub-allegato 1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., al fine di avviare più facilmente a recupero tali rifiuti.
5. In deroga ai precedenti punti 2 e 3, sui rifiuti non pericolosi identificati dai codici EER 10 11 03, 10 11 12, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 19 10 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 20 01 02, 20 01 38, 20 01 39 e 20 01 40 sono consentite anche operazioni di riduzione volumetrica, mediante pressa dotata di idoneo bacino di contenimento, al fine di avviare più facilmente a recupero tali rifiuti.
6. La **capacità massima istantanea** dei rifiuti pericolosi e/o non pericolosi sottoposti a messa in riserva (**R13**) e/o deposito preliminare (**D15**) è di **285 tonnellate di rifiuti** (pari a **350 m³** di rifiuti), di cui al massimo **150 tonnellate di rifiuti pericolosi**.
7. Fermo restando quanto disposto al precedente punto 6, le **capacità istantanee delle diverse Zone di stoccaggio dell'installazione** sono:
 - a) **al massimo 120 tonnellate di rifiuti**, nella Zona A1,
 - b) **al massimo 75 tonnellate di rifiuti**, nella Zona A2,
 - c) **al massimo 65 tonnellate di rifiuti**, nella Zona A3,
 - d) **al massimo 40 tonnellate di rifiuti**, nella Zona A4 (esterna al capannone).
8. La **capacità massima annuale** dei rifiuti pericolosi e/o non pericolosi sottoposti a messa in riserva (**R13**) e/o deposito preliminare (**D15**) è di **3.000 tonnellate/anno**, di cui al massimo **2.300 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi**.
9. Prima dell'accettazione di rifiuti che siano venuti in contatto o siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della vigente normativa in materia di etichettatura, dovrà essere verificato che siano stati sottoposti preventivamente ad adeguate operazioni di bonifica.
10. I rifiuti con codici EER **generici XX XX 98* e XX XX 99** potranno essere stoccati solo a seguito di un'accurata ed approfondita caratterizzazione di base del rifiuto da parte del produttore ai fini della sua corretta identificazione sulla base del ciclo produttivo di provenienza e delle analisi chimico-fisiche che si rendessero necessarie. Fatto salvo quanto previsto dal SISTRI, sui formulari di trasporto, dovrà essere indicata, nello spazio annotazioni, la specifica denominazione dei rifiuti con codici EER generici XX XX 98* e XX XX 99, ai fini di un loro più preciso riconoscimento.
11. I rifiuti in ingresso **a base solventi**, a parte le operazioni preliminari di pesatura, siano trasferiti tempestivamente nella Zona A1 del capannone, in quanto dotata di impianto di aspirazione.

12. I rifiuti in ingresso **contenenti amianto** potranno essere stoccati esclusivamente nella Zona A2 e in modo tale da evitare dispersioni nell'aria delle fibre libere.
13. La gestione dei rifiuti contenenti amianto dovrà avvenire nel rispetto del D.M. Ambiente n. 248 del 29/07/2004 e s.m.i.
14. Qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, in seguito al ritiro di rifiuti contenenti amianto, il Gestore è tenuto ad eseguire su richiesta espressa da parte dell'Autorità Competente, una campagna di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse al perimetro aziendale.
15. I rifiuti con codice EER 17 06 05* possono essere accettati solo se preventivamente trattati con apposita soluzione fissativa, qualora necessitino, e impacchettati in teli di polietilene a grammatura pesante a chiusura totale del singolo pallet, in modo tale da evitare dispersioni nell'aria delle fibre libere, e siano accompagnati da copia del nulla osta di ARPAE / AUSL allegato al formulario per il trasporto dei rifiuti.
16. I rifiuti con codici EER **16 01 21***, **16 02 10***, **16 02 11***, **16 02 12***, **16 02 13***, **16 02 14**, **16 02 15***, **16 02 16**, **20 01 15***, **20 01 21***, **20 01 35*** e **20 01 36 (RAEE)** siano gestiti in conformità al D.Lgs. 151/2005 e le operazioni di raggruppamento siano effettuate secondo le modalità stabilite nel D.M. 185/2007 con riferimento particolare all'allegato 1.
17. I rifiuti con codici EER **18 01 03* (rifiuti a rischio infettivo)** possono essere accettati solo se riferiti esclusivamente alle seguenti categorie:
- rifiuti sanitari a rischio infettivo, come definiti ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D.P.R. 254/2003, derivanti dalle attività sanitarie, quali, a titolo esemplificativo, ambulatori di medici generici, pediatri, medici specialisti, odontoiatri, laboratori di analisi cliniche, farmacie;
 - rifiuti prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano equiparabili ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 254/2003, quali, a titolo esemplificativo, rifiuti prodotti in aziende artigianali, industriali, commerciali a seguito di assistenza medica prestata ai propri dipendenti/utenti o in laboratori di analisi che utilizzano culture classificate come potenzialmente a rischio infettivo.
18. Il Gestore deve rispettare le procedure gestionali sui rifiuti in ingresso e sui rifiuti prodotti descritte al **Paragrafo C.2.**
19. Le operazioni di trattamento (**R12**), mediante attività di **sconfezionamento e riconfezionamento e di selezione e/o cernita manuale dei rifiuti**, in asservimento all'operazione di messa in riserva (**R13**), potranno essere effettuate esclusivamente nell'area dedicata all'interno del capannone, posta nelle immediate vicinanze della Zona A1.
20. Le operazioni di trattamento (**R12/D13**), mediante processi di **miscelazione di rifiuti pericolosi in deroga** all'articolo 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono subordinate al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- È possibile miscelare (**R12/D13**) diverse partite di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, purché identificate dallo stesso codice EER, limitatamente alle seguenti tipologie:

EER	Descrizione
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
	b) I rifiuti con codice EER 15 01 10* potranno essere miscelati tra loro solo se presentano una o più caratteristiche di pericolosità tra le seguenti: HP4, HP5, HP6, HP8, HP10 e/o HP14.
	c) I rifiuti con codice EER 15 02 02* potranno essere miscelati tra loro solo se presentano una o più caratteristiche di pericolosità tra le seguenti: HP3, HP4, HP5 e/o HP14.
	d) Le capacità massime dei rifiuti pericolosi sottoposti alle operazioni di trattamento (R12/D13), mediante processi di miscelazione in deroga di rifiuti pericolosi, sono pari a 1,5 tonnellate/giorno e a 300 tonnellate/anno .
	e) Le operazioni di miscelazione (R12/D13) devono essere effettuate all'interno del capannone.
	f) Le operazioni di miscelazione (R12/D13) devono produrre miscele di rifiuti omogenee, in asservimento alle operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), al fine di avviare più facilmente tali rifiuti alle successive operazioni di recupero o di smaltimento fuori sito presso altri impianti autorizzati.
	g) Le operazioni di miscelazione (R12/D13) devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, e nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori.
	h) È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione o che possono incendiarsi a contatto con l'aria.
	i) È vietata la miscelazione dei rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica (D.M. 27/09/2010 e s.m.i.).
	j) Le operazioni di miscelazione (R12/D13) devono essere effettuate adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. A tal fine il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:
	I. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione (R12/D13), con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (codici EER e le caratteristiche di pericolosità) e le quantità dei rifiuti miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata rispettivamente a messa in riserva (R13) o a deposito preliminare (D15).
	II. Sul registro di miscelazione deve essere indicato il codice EER e le caratteristiche di pericolosità attribuite alla miscela risultante, riportando anche la sua localizzazione di stoccaggio all'interno dell'installazione.
	III. Sul FIR/scheda di movimentazione SISTRI deve essere allegato la relativa scheda di miscelazione.

IV. Dalle registrazioni sul registro di carico e scarico si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto miscelato.

- k) Il Responsabile dell'installazione deve sempre verificare preventivamente e attestare la compatibilità dei singoli lotti sottoposti alle operazioni di miscelazione (**R12/D13**), provvedendo ad evidenziare l'esito positivo sul registro di miscelazione.
- l) Le operazioni di miscelazione (**R12/D13**) sono condotte sotto la responsabilità del Responsabile dell'installazione.

21. È vietato effettuare miscelazioni e/o raggruppamenti di tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate al precedente punto 20, eccetto quelle tra rifiuti aventi lo stesso EER e le medesime caratteristiche di pericolo.

22. Tutte le zone di stoccaggio (**R13/D15**) e i serbatoi/contenitori devono essere opportunamente individuati con appositi cartelli/targhe identificative del rifiuto ivi contenuto.

23. Per lo stoccaggio (**R13/D15**) delle diverse tipologie di rifiuti identificate con EER dei rifiuti, che dovrà avvenire all'interno delle zone individuate, dovranno essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta.

24. Nelle zone di stoccaggio (**R13/D15**) dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire un ordinato stoccaggio, prevedendo un'adeguata organizzazione a consentire una sufficiente movimentazione degli stessi, nonché un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio da parte degli organi di controllo.

25. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse e la sovrapposizione su più di due livelli avvenga con bancali interposti e non superiori a tre piani.

26. Le aree dedicate alla messa in riserva (**R13**) e/o al deposito preliminare (**D15**) dei rifiuti in ingresso e al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovranno essere gestite secondo le MTD per lo stoccaggio dei rifiuti (D.M. 29/01/2007), con particolare riferimento alle caratteristiche delle aree di deposito e dei contenitori dei rifiuti, alla gestione dei rifiuti e ai presidi ambientali adottati ai fini di evitare emissioni diffuse di polveri e/o di odori, inconvenienti ambientali e/o molestie alla popolazione e all'ambiente (p.e. copertura dei cumuli con teli in LPDE).

27. Qualora tipologie di rifiuti, identificate da EER diversi e/o diverse caratteristiche di pericolosità, siano accorpate ai soli fini dell'invio ad impianti terzi di smaltimento/recupero, il trasporto dovrà essere accompagnato da tanti formulari quante sono le tipologie di rifiuti trasportati con il medesimo mezzo.

28. Il Gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria, secondo le modalità stabilite Paragrafo B.1. dell'atto di AIA P.G. n. 184727 del 11/12/2012.

- 3. Che **resti invariata ogni altra prescrizione** contenute nell'atto di AIA P.G. n. 184727 del 11/12/2012 e s.m.i., ai quali il presente atto va unito quale parte integrante.
- 4. **L'efficacia del presente atto decorre dalla sua data di notifica** alla società SE.AM. Italia S.r.l. e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

5. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i., **contro il presente atto** può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regionale dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - SAC di Bologna
*Stefano Stagni*⁴

*(atto firmato digitalmente)*⁵

⁴ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
delle Delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 e n. 58 del 08/06/2018 che danno disposizioni in merito alle proroghe fino al 31/12/2018 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna e con cui è stato delegato il titolare della Posizione Organizzativa dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, alla firma dei provvedimenti autorizzatori di modifica delle AIA.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice della Amministrazione Digitale". L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del "Codice della Amministrazione Digitale".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.